

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 894

## PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati BRIGHENTI, ROSSINOVICH, SACCHI, SULOTTO,  
SOLIANO, AMASIO, BATTISTELLA, NICOLETTO**

*Presentata il 29 gennaio 1964*

**Modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370  
sul riposo domenicale e settimanale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione tende a modificare una situazione in atto in buona parte delle aziende del settore industriale, in modo particolare nei settori delle lavorazioni delle materie prime e nel settore dell'industria pesante in cui permane ormai l'abitudine di considerare queste lavorazioni a ciclo continuo, e di conseguenza comandare al lavoro, alla domenica, lavoratori di interi reparti. Questo avviene anche in virtù dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e delle tabelle regolamentari dei successivi decreti che danno la possibilità ai datori di lavoro di attuare lavoro alla domenica anche se agli stessi lavoratori viene garantito il riposo compensativo. Tale regolamentazione, oggi, si scontra sempre più con un abuso che viene compiuto da molte aziende per assicurarsi la continuità dello sfruttamento degli impianti anche la domenica pur con una organizzazione produttiva più perfezionata che può permettere l'abolizione nella stragrande maggioranza dei casi, del lavoro domenicale.

Per questo, a nostro avviso, si pone la necessità di modificare l'articolo 5 della legge citata e procedere ad una regolamentazione diversa del problema sulla base di un principio, che tenga conto sia della salvaguardia

degli impianti, ma che sospenda l'intero ciclo produttivo la domenica. La cosa è possibile con una diversa organizzazione del processo produttivo nelle singole aziende e con alcuni minimi accorgimenti o spostamenti di orari di lavoro nelle due giornate a fianco della domenica.

Intanto, abbiamo, per esempio, in casi di scioperi, serrate o di altre fermate del ciclo produttivo della azienda che gli impianti, forni ecc. non ne hanno risentito come qualcuno vorrebbe far credere quando si pone la rivendicazione del riposo, come non ne ha risentito il ciclo produttivo della settimana quando vi sono state fermate del lavoro domenicale. Abbiamo altri casi, invece, in cui, avendo i lavoratori scioperato o protestato contro il lavoro domenicale, le direzioni aziendali hanno modificato il lavoro di tale giornata e permesso ai lavoratori, che per anni avevano potuto passare solo qualche domenica con la famiglia, di avere la possibilità di un maggior riposo domenicale senza che tutto questo abbia nuociuto agli impianti e al processo produttivo.

Il problema va visto sotto un profilo umano e sociale: assicurare al lavoratore non solo un giusto riposo settimanale che può avere con il riposo compensativo o con la riduzione dell'orario di lavoro a parità sala-

riale, ma anche la possibilità di trascorrere la domenica, che è giorno di riposo e di svago per la maggioranza dei cittadini, con la propria famiglia, con i propri figli. In sostanza, si tratta di garantire ad un lavoratore il diritto di godere e la libertà di disporre di un giorno alla settimana come vuole lui e la sua famiglia, libertà e diritto che gli viene negato con il riposo compensativo che diventa una giornata vuota in cui sovente la moglie lavora e i figli sono a scuola, diritto che oggi viene garantito anche ad alcune categorie di esercenti.

In molte aziende, il lavoro domenicale ha fatto esplodere il malcontento dei lavo-

ratori in manifestazioni e scioperi sostenuti, per la giusta rivendicazione, dalla stampa locale e nazionale.

Il problema in discussione è venuto alla ribalta in netto contrasto con la riduzione dell'orario di lavoro settimanale, ormai acquisito da molte categorie di lavoratori, e verrà alla ribalta nazionale ancora con più forza mano a mano che l'organizzazione del lavoro si farà più perfezionata e mano a mano che il lavoratore sarà più soggetto agli intensi ritmi imposti dalla macchina, ritmi che richiedono al lavoratore stesso più riposo e più tranquillità.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

A modifica dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, per le attività di cui ai nn. 1<sup>o</sup>) e 2<sup>o</sup>) dello stesso articolo, il riposo consecutivo di 24 ore deve cadere di domenica.

Le operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica o che richiedano presenza di manodopera verranno garantite solo per quanto concerne la salvaguardia degli impianti e non per l'intero ciclo produttivo.

### ART. 2.

Le attività di cui al precedente articolo verranno regolate, e i numeri d'ordine 2, 3, 13, 14 e 15 della tabella n. 1 del decreto ministeriale 22 giugno 1935 verranno modificati con appositi decreti.